ACCESSO CIVICO

Cos'è l'accesso civico

Per accesso si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi; dove per documento amministrativo si intendo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti approvati dagli organi amministrativi di CIS S.p.A. o di ogni altro atto posto in essere ai fini dell'esercizio della propria attività amministrativa, dove per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento richiesto, oppure il soggetto che, anche senza interesse diretto e concreto e senza motivazione voglia accede a dati e documenti di CIS S.p.A.

Vi sono due forme di accesso civico:

- diritto di accesso civico "semplice"
- diritto di accesso civico "generalizzato"

Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013)

È il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

La richiesta va presentata su apposito modulo (Modulo 1) con la descrizione delle informazioni richieste tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: cis.spa@legalmail.it
- raccomandata all'indirizzo: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza CIS S.p.A. Via W.Tobagi, 16 51037 Montale (PT).
- direttamente presso gli uffici di CIS S.p.A siti in Via W.Tobagi, 16 51037 Montale (PT).

La richiesta deve essere evasa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa con pubblicazione sul sito di quanto richiesto e con la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il link del collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o diniego, il richiedente può ricorrere, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione di quanto richiesto e ad informare il richiedente. (Modulo 3).

Contro la decisione della Società, o in caso di richiesta di riesame, contro la decisione presa da CIS S.p.A. il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione o dalla formazione del silenzio.

Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013)

E' il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del predetto decreto legislativo n. 33/2013.

Lo scopo dichiarato della norma è quello di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

La richiesta va presentata su apposito modulo (Modulo 2) con la descrizione delle informazioni richieste tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: cis.spa@legalmail.it
- raccomandata all'indirizzo: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza CIS S.p.A. Via W.Tobagi, 16 51037 Montale (PT).
- direttamente presso gli uffici di CIS S.p.A siti in Via W.Tobagi, 16 51037 Montale (PT).

In caso di accoglimento, CIS S.p.A. provvede alla trasmissione tempestiva di quanto richiesto, secondo quanto formulato nell'istanza.

Nel caso in cui CIS S.p.A. individui contro interessati, agli stessi va data comunicazione, con raccomandata A/R, o PEC dell'istanza inoltrata per permettere loro un'eventuale motivata opposizione entro 10 giorni successivi, decorsi i quali, accertata la ricezione della comunicazione, CIS S.p.A. si esprime in merito alla richiesta.

In caso di accoglimento dell'istanza di Accesso Generalizzato, nonostante l'opposizione dei controinteressati, CIS S.p.A. né da comunicazione ai controinteressati e, non prima di 15 giorni, provvede a trasmettere dati/documenti/informazioni al richiedente.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare, tramite l'utilizzo del Modulo 3, richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione della Società, o in caso di richiesta di riesame, contro la decisione presa da CIS S.p.A. il richiedente può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale o al giudice amministrativo.

La disciplina sull'acceso civico prevede eccezioni e limiti all'esercizio di tale diritto:

Eccezione assolute: (art. 5bis, comma 3 del D.Lgs 33/2013);

Eccezioni relative: limiti relativi alla tutela di interessi pubblici (art. 5bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013), limiti relativi alla tutela di interessi privati (art, 5bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

Il procedimento si conclude ordinariamente in 30 giorni dalla presentazione delle istanze, con provvedimento motivato ed espresso con la comunicazione al richiedente.